Affidamento in concessione del CENTRO SOCIALE DIURNO POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI in edificio di proprietà del COMUNE DI TREPUZZI

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione del centro sociale diurno polivalente per diversamente abili, anche non continuativa, di soggetti diversamente abili con bassa compromissione delle autonomie funzionali, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

Gli interventi e le attività all'interno e all'esterno del Centro devono consentire di contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia.

Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 utenti.

Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura l'apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate.

Per un Centro sociale diurno polivalente per diversamente abili deve essere garantita l'apertura per almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio.

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione concedente, ma in nome proprio, la gestione sociale del Centro Diurno.

Il centro sociale diurno polivalente per diversamente abili dovrà assicurare le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità: - attività educative indirizzate all'autonomia;

- attività di socializzazione e animazione
- attività espressive, psico-motorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione;
- prestazioni a carattere assistenziale;
- attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico; organizzazione di vacanze invernali ed estive;
- somministrazione dei pasti (facoltativa); servizio trasporto (facoltativa).

Nel caso in cui, entro i tre anni dalla stipula del contratto, il concessionario, per mancanza di contrattualizzazione degli utenti da parte degli Enti competenti tale da non garantirgli la sostenibilità economica della Concessione di che trattasi, potrà chiedere all'Ente Concedente, previa giustificata motivazione comprovata da idonea documentazione, la risoluzione anticipata del contratto.

Vocabolario comune per gli appalti CPV: oggetto principale (Vocabolario principale) 85312100-0 Servizi di centri diurni.

Si richiamano, altresì, le seguenti normative e provvedimenti regionali:

- Legge n.328/2000
- L.R. Puglia n.19/2006 e ss.mm.ii.
- D.G.R. n 3032 /2012
- D.G.R. 1534/2013
- D.G.R. n.1533/2015 per il finanziamento e l'attuazione dei Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti

Art. 2 – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in 5 anni prorogabili per altri 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – Luogo di esecuzione del servizio

Le attività del Servizio saranno espletate presso la struttura di proprietà del Comune di Trepuzzi, ubicata in via G. Pepe a Trepuzzi (LE), contraddistinta catastalmente al Foglio 20 p.lla 67, con una superficie lorda di mq. 1050 destinata a centro sociale diurno semiresidenziale (art. 105 R.R. n. 4/2007) e annesse superfici esterne.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio deve essere attivo per 11 mesi all'anno per almeno 6 ore per 6 giorni a settimana con possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale e per il mese di agosto, da concordare con i Servizi Sociali Comunali.

Il Concessionario presenta annualmente il calendario relativo al funzionamento dei servizi affidatigli.

Il contratto di concessione con il concessionario potrà consentire allo stesso di offrire, quali servizi integrativi, prolungamenti degli orari indicati, l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura, l'erogazione di altri servizi innovativi e aggiuntivi, compatibili con quello oggetto della presente concessione. E' necessario, tuttavia, che essi siano coerenti con i requisiti previsti dal Reg. Reg. n. 4/2007 quanto all'età, al numero dei destinatari, degli ambienti, dell'organizzazione delle attività da garantire, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella dei centri diurni.

La Concessione non potrà essere ceduta in tutto o in parte ai terzi. Non è consentito la sub-concessione, fatta eccezione per i servizi "no core" quali ad esempio: gestione immobili e impianti, pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde, produzione e somministrazione dei pasti, lavanderia, trasporto etc.

Art. 5 – Servizi eventuali

A complemento di quanto già indicato in ordine alle caratteristiche del servizio, si riportano le seguenti precisazioni riguardanti i cosiddetti "servizi eventuali", i quali debbono presentare le caratteristiche minime sotto indicate:

a) Fornitura pasti

Il Concessionario provvede al servizio di ristorazione attraverso servizio di catering, con porzionatura/ somministrazione di pasti e bevande secondo le esigenze individuali.

Nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:

- il rispetto della normativa vigente;
- la sicurezza igienica;

- l' equilibrio nutrizionale;
- l' appetibilità delle preparazioni presentate;
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie e con modalità di somministrazione e frazionamento delle porzioni (sminuzzamento e frullatura) delle porzioni stesse in funzione delle particolari patologie degli ospiti.

b) Trasporto da e per la struttura

Il trasporto quotidiano degli utenti dai rispettivi domicili alla sede del Centro e viceversa, potrà essere assicurato, alle famiglie che ne facciano richiesta, dall'Ente gestore con propri mezzi e personale, nel rispetto degli orari di apertura del centro.

Art. 6 – Personale

Il concessionario provvede alla gestione assicurando il personale sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale. Per l'attuazione del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col competente profilo professionale, ai sensi del Reg. Reg 4/2007 e s.m.i.

- Coordinatore della struttura in possesso di titolo di laurea come previsto dall'art. 46
- Operatori addetti all'assistenza nella misura di 1 ogni 10 ospiti
- Educatori professionali nella misura di 1 ogni 15 utenti
- Animatori sociali nella misura di 1 ogni 15 utenti
- Deve essere, infine, garantita, la presenza programmata dell'Assistente Sociale, nonché di Terapisti della Riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il Concessionario dovrà impegnarsi ad assorbire tutto il personale in servizio in virtù della Concessione precedente.

Il Concessionario, semestralmente, dovrà fornire al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Trepuzzi una relazione illustrativa dei programmi svolti e dei risultati conseguiti

Le attività di socializzazione ed animazione, le attività culturali e ludico-ricreative, le attività psicomotorie possono essere oggetto di convenzione con i soggetti di cui all'art.21 commi 4 e 5 del R.R. 4/07 e s.m.i.. Possono, inoltre, essere utilizzate altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono operare in sostituzione del personale. Il Concessionario dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del personale assente.

Art. 7 – Tariffe

Il Concessionario è abilitato a svolgere per l'intera durata della concessione i servizi socio-assistenziali e i servizi eventuali connessi per garantire la gestione del Centro. I proventi per l'attività di gestione sono costituiti prevalentemente dalle tariffe giornaliere, determinate dall'esito della procedura di gara e dall'offerta economica del progetto presentato dal soggetto affidatario del servizio.

Il rientro tariffario riverrà da:

- a) quote di compartecipazione versate dalla famiglia per giorno di effettiva presenza;
- b) eventuale Buono di conciliazione;
- c) rientri tariffari per organizzazione di servizi accessori a titolo oneroso.

L'entità della tariffa viene considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio economico stante l'interesse pubblico alla razionalizzazione ed al contenimento della quota di compartecipazione posta a carico dei comuni e delle famiglie a seguito dell'introduzione del regolamento regionale che disciplina la compartecipazione dell'utenza.

Nell'ipotesi di introduzione di norme di legge o di applicazione di norme o disposizioni dettate dalla Regione che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione può essere richiesto al Comune di Trepuzzi una variazione straordinaria delle rette. Il Comune avvia le relative procedure di valutazione ed ha facoltà di accogliere o respingere le proposte avanzate dal concessionario, a cadenza annuale.

Variazioni al ribasso delle quote di compartecipazione di utenti e comuni potrebbero verificarsi per effetto di riduzione dei costi, variazioni incrementative dei contributi regionali, o per il verificarsi di sopravvenienze attive di qualsiasi genere (contributi straordinari, donazioni, ecc.). Tali variazioni al ribasso, mai connesse a riduzione degli standard di servizio, formano oggetto di valutazione da parte del Comune con modalità analoghe a quelle stabilite per le variazioni incrementative delle rette.

Il Concessionario è tenuto a comunicare prontamente al concedente il verificarsi di situazioni che possono giustificare la riduzione delle rette, fatte salve le riduzioni già previste in fase di offerta. Il Comune ha – in ogni modo – facoltà di attivarsi autonomamente per acquisire tali informazioni e per promuovere le riduzione di rette all'utenza.

Art. 8 – Carta dei Servizi

Nel rispetto delle norme previste in questo articolo, in attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti le attività socializzanti e socio - assistenziali promosse, il Concessionario deve predisporre apposita "Carta dei servizi", finalizzata ad una più dettagliata descrizione dei servizi e ad una migliore definizione dell'organizzazione del personale, e che stabilisca i diritti degli ospiti e disciplini il comportamento degli stessi, dei loro parenti e conoscenti, e del volontariato.

Art. 9 – Responsabilità e Assicurazioni

Il Concessionario è pienamente responsabile ai sensi di legge delle attività richieste dal capitolato; a tal fine ha l'obbligo inderogabile di stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente capitolato. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare al Comune di Trepuzzi, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Trepuzzi, a terzi, a persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnata nel servizio.

Il concessionario è tenuto, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

Art. 10 - Obblighi del Concessionario inerenti il servizio

Il concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:

- la realizzazione del progetto (educativo e organizzativo), di gestione, presentato in sede di gara con il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
- ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e degli ospiti dei servizi;
- i lavori di cui al disciplinare, la manutenzione ordinaria dell'immobile, ivi comprese le aree pertinenziali esterne;
- la fornitura e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari;
- la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
- la compilazione giornaliera del registro di presenza degli ospiti, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta;
- un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario, Comune di Trepuzzi e Ambito Territoriale di Zona;
- la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
- l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- garantire la sostituzione del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, entro le 48 ore;
- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio.
- avere un recapito telefonico attivo, dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
- fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
- comunicare all'avvio del servizio l'elenco del personale da impiegare;
- garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I rapporti tra il
 personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle
 forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione;
- collaborare con il Comune per tutte le iniziativa che lo stesso Comune intende realizzare riferite ai servizi oggetto della concessione, mettendo a disposizione i locali della struttura, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative aziendali.

Art. 11 – Manutenzioni Ordinarie

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo del Centro.

La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla rilevazione del guasto.

In caso di inerzia del concessionario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omesso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati al Comune.

Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali evidenziate in planimetria sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo:

- per quanto riguarda gli impianti termici sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.), gli
 adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la
 tempistica indicate dalla normativa vigente;
- le opere di imbiancatura;
- l'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici (certificati di prevenzione incendi, ecc.);
- l'acquisizione di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.

Art. 12 – Manutenzioni Straordinarie

Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.

Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo, fatto salvo il progetto di migliorie strutturali anche finalizzate al risparmio energetico oggetto di offerta qualità, sono a carico del Comune di Trepuzzi.

Sono, inoltre, a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.

Il Comune può delegare la realizzazione di tali interventi al Concessionario.

Il Concessionario ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario e di realizzarli direttamente, purché l'esecuzione di suddetti interventi sia previamente approvata dal concedente.

Il Comune concedente esprime il proprio parere sia per quanto concerne l'opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.

Il Concessionario provvede - in caso di specifico conferimento di mandato - all'esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

L'onere derivante dall'esecuzione delle suddette opere viene rifatturato al costo da parte dell'ente gestore al Comune concedente.

Il Concessionario nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.

Art. 13 – Utilizzo della Struttura

Alla scadenza del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile e gli impianti fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni immobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 14 – Controlli e verifiche

L'Ente pubblico procede:

- alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal Concessionario;
- alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (criteri di accesso, formazione delle graduatorie, tariffe, servizio mensa);
- all'effettuazione di possibili ispezioni;
- alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario e applicazione del CCNL di categoria.
- Il Comune di Trepuzzi si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed i servizi da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi erogati.
- Il Comune è legittimato a controllare l'espletamento dei servizi, senza darne comunicazione preventiva al concessionario. Inoltre, il Comune potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione delle suddette attività.

Art. 15 – Norme di sicurezza

Sono a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenerne conto nel formulare la propria offerta:

- L'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni, incendi e dei regolamenti di igiene e di quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
- L'adozione di provvedimenti ritenuti necessari per garantire l'incolumità degli ospiti, del personale addetto e di terzi presenti nella struttura;
- Osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D.
 Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- 1) Cessione non autorizzata di contratto;
- 2) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente Capitolato, che determinino la revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi del vigente RR n. 4/2007.
- 3) interruzione non giustificata totale o parziale delle prestazioni richieste;
- 4) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- 5) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o che mettano la stessa a grave rischio;
- 6) gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l'applicazione di penalità nel complesso pari o superiori all'importo di € 5.000,00 nel corso del periodo contrattuale;

- 7) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- 8) mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);
- 9) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode, acclarata con sentenza di condanna passata in giudicato.
- 10) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- 11) quando il soggetto aggiudicatario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi oggetto della concessione;
- 12) mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;
- 13) disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
- 14) violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- 15) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C..

In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto di concessione comunicando alla ditta, con PEC l'avvio del procedimento di risoluzione.

Le fattispecie di cui punti 2), 3) 10) e 11) sono da intendersi quali ipotesi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 del CC con indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexsies della Legge 241/1990.

Art. 17 – Inadempienze e Penalità

Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di €. 100,00 (cento/00) sino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00) a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all'applicazione di penali, il Settore competente contesterà al soggetto aggiudicatario l'addebito, assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (dalla data del ricevimento), per presentare le proprie contro-deduzioni; la penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato, il soggetto aggiudicatario non avrà fornito giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate.

L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Comune, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;

mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel capitolato In ogni altro
caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente,
l'Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida al soggetto aggiudicatario ad
adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o
a far immediatamente cessare la violazione.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario si adegui alla diffida, l'Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all'importo minimo di € 100,00 (cento/00), in considerazione della gravità della violazione e della recidiva. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto aggiudicatario. Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e meteorologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).

Art. 18 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra il soggetto aggiudicatario e la stazione appaltante circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa la competenza arbitrale. Fino alla soluzione della controversia il concessionario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

Art. 19 – Spese Contrattuali

Tutte le spese concernenti il contratto, ivi incluse le tasse ed imposte interessanti a qualsiasi titolo il contratto, saranno a carico del Concessionario.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, verrà fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di quant'altro in materia.